

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Overruling in tema di notificazioni: ricorso per Cassazione contro P.A. e notifica nulla perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato; no al rinnovo della notificazione.**

*In tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., la Sezione Lavoro ha affermato il principio, con mutamento della precedente consolidata interpretazione giurisprudenziale (cosiddetto "overruling"), secondo il quale in caso di notifica nulla perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, non è ammissibile che, anche a distanza di anni, venga disposto il rinnovo della notificazione presso quest'ultima, fermo restando, nella specie, che l'affidamento che il ricorrente abbia potuto riporre sulla precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità giustifica ugualmente la rinnovazione della notificazione.*

**Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 19.6.2014, n. 13972**

...omissis....

Considerato che:

la Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Bologna, rigettava la domanda di Franza Angelo Mario, proposta nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, diretta ad ottenere il riconoscimento, quale titolare di indennità di accompagnamento per cieco civile assoluto, dell'equiparazione della misura della relativa indennità a quella dei grandi invalidi di guerra con conseguente condanna dell'INPS al pagamento dei relativi ratei; a fondamento del *decisum* la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale l'evoluzione normativa in materia escludeva l'equiparazione invocata dal ricorrente;

avverso questa sentenza l'assistito ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura;

resiste con controricorso l'INPS il quale deposita note illustrative;

Ministero dell'Economia e delle Finanze non svolge attività difensiva;

il ricorso al predetto Ministero risulta notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato;

per giurisprudenza consolidata di questa Corte la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti di un'Amministrazione dello Stato va effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato e quella eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale è nulla (per tutte V. Cass. S.U. 6 maggio 1998 n. 4573 e numerose altre successive);

siffatta nullità, sempre per conforme giurisprudenza di legittimità, resta sanata, con effetto *ex tunc*, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cod. proc.

Paolo Pelli



civ., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine ( tra le più recenti V.Cass. 27 aprile 2011 n. 9411); in base a tale orientamento ed in presenza di un ricorso per cassazione notificato presso l'Avvocatura distrettuale invece che presso l'Avvocatura generale, questa Corte è solita disporre, anche a distanza di anni dal deposito dello stesso ricorso, il rinnovo della notificazione presso l'Avvocatura generale; questa consolidata prassi può oggi apparire in contrasto con il principio di speditezza, ossia di ragionevole durata del processo; il principio enunciato dall'art. 111 Cost. *compota* che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, onde deve assumersi che la parte ricorrente sia onerata a provvedere in tempi ragionevoli, e a prescindere dall'ordine del giudice a procedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso all'Avvocatura generale, specie quando, come nel caso in esame, tra la originaria notificazione del ricorso e la fissazione dell'udienza di discussione siano trascorsi oltre due anni; soltanto in relazione all' affidamento che il ricorrente ha potuto riporre sulla consolidata giurisprudenza di legittimità concernente il

*Felice Balli*



caso di cui trattasi, va ordinata ex art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notificazione del ricorso da eseguirsi nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato, da eseguirsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

la causa, quindi, va rinviata a nuovo ruolo;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo che la notifica del ricorso sia eseguita nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2014

Il Presidente

Dott. Federico Roselli

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
**Depositato in Cancelleria**



oggi, 19 GIU. 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA